

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MURMURA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GENNAIO 1977

Modifiche ed integrazioni all'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, recante norme particolari e transitorie sull'ammissione alla prova orale del prossimo concorso a posti di direttore didattico

ONOREVOLI SENATORI. — I motivi cui è ispirato il presente disegno di legge sono certamente a tutti noti: l'urgente soluzione del fenomeno della crisi della scuola elementare italiana, causata particolarmente dalla carenza del personale direttivo, e la conseguente necessità di bandire, con carattere di urgenza, un concorso speciale per titoli ed esami riservato ai candidati, che, in precedenti concorsi a posti di direttore didattico, hanno offerto dimostrazione, nelle prove scritte, di possedere la richiesta preparazione professionale per lo svolgimento dell'ufficio.

Il disegno di legge si propone i seguenti scopi:

1) coprire i numerosi posti vacanti nell'organico dei direttori didattici;

2) riorganizzare la scuola primaria, specie nelle zone più depresse del Paese, in ana-

logia con i numerosi provvedimenti legislativi, anche straordinari, recentemente adottati, quali l'assunzione in ruolo degli insegnanti delle scuole secondarie (articolo 17 della legge 30 luglio 1973, n. 477) e degli insegnanti elementari;

3) rendere un atto di doverosa giustizia nei confronti di centinaia di candidati a posti di direttore didattico, riconosciuti nelle prove scritte dalle varie commissioni d'esami sufficientemente idonei a svolgere le relative funzioni, senza peraltro raggiungere, nella valutazione complessiva delle prove stesse, il punteggio di 7/10, previsto dalle norme vigenti per essere ammessi alla prova orale;

4) evitare aggravii al bilancio dello Stato, rientrando le spese relative in quelle normalmente previste nel bilancio della Pubblica Istruzione.

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In particolare, le motivazioni dalle quali è originata la presente normativa sono le seguenti:

*Situazione dell'organico dei direttori didattici.*

Secondo recenti indagini, l'attuale situazione dell'organico dei direttori didattici è la seguente:

posti in organico . . . . .	4.378
posti coperti al 1° gennaio 1976 . . . . .	3.594
posti vacanti al 1° gennaio 1976 . . . . .	784
posti ricoperti dai vincitori del concorso conclusosi nel 1976 . . . . .	313
posti vacanti al 1° ottobre 1976 . . . . .	471

Se si tiene conto che, per effetto di pensionamento per età, per la legge a favore dei combattenti, per decessi, per passaggi ad altri ruoli, eccetera, il numero dei posti vacanti in un anno aumenta di circa 200 unità, avremo che al 1° gennaio 1977 i posti vacanti saranno 673, al 1° gennaio 1978 i posti vacanti saranno 873, oltre gli aumenti imprecisati dei posti stessi derivanti dall'incremento demografico della popolazione scolastica e dal combinato disposto degli articoli 1 e 12 della legge 24 settembre 1971, n. 820.

Si fa riferimento al 1° gennaio 1978 perchè si è reso sempre evidente che, tra la emanazione del bando di concorso, l'espletamento delle prove scritte, la correzione degli elaborati, la prova orale e l'immissione in ruolo dei vincitori, il tempo impiegato non è minore di due-tre anni. Basti citare l'ultimo concorso direttivo che, bandito nel settembre 1972, si è concluso solo il 1° ottobre 1976 (!), con trecentotredici vincitori su 2.797 concorrenti presenti alle prove scritte.

Tale situazione si renderà più grave considerando come, attualmente, numerosi circoli didattici risultano composti da oltre 140 insegnanti, per cui saranno necessari circa 400 nuovi posti di direttore didattico.

Il fenomeno evidenziato è più grave nelle isole, nel meridione, nel Veneto ed in alcune

zone di montagna delle regioni dell'Italia settentrionale. Infatti, per citare soltanto il caso della Sardegna, in questa isola si ha una media di posti vacanti del 40 per cento: solo nella provincia di Nuoro vi è un direttore didattico ogni 4 circoli e questi distano fra loro circa 40 chilometri. Nell'ultimo concorso solo 8 direttori sardi sono stati ivi assegnati.

*Soluzioni transitorie proposte per la copertura dei posti vacanti.*

Per la copertura dei posti vacanti il Ministero competente ha proposto il ripristino dell'istituto giuridico dell'incarico, con riferimento alla legge 14 agosto 1971, n. 821, in quanto l'istituto della reggenza, attualmente in vigore ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, si dimostra del tutto insufficiente, secondo quanto sostenuto nella nota del Ministero della pubblica istruzione - div. I., diretta all'Ufficio legislativo, n. 5149 del 24 dicembre 1975. Ma tale proposta si palesa oltretutto inattuabile perchè mancherebbero gli inclusi in graduatorie di merito, in quanto in tutti i precedenti concorsi direttivi le graduatorie nazionali sono state esaurite con l'immissione in ruolo di tutti coloro che vi erano compresi; a meno che non si determini di ritenere tali i « sei-decimisti » e cioè coloro che, nei precedenti concorsi direttivi, abbiano riportato in ambedue le prove scritte la votazione di 6/10. In tal caso i direttori didattici incaricati dovrebbero essere rinnovati ogni anno scolastico, causando un notevole aggravio di lavoro amministrativo e conseguenti ritardi di nomina e di copertura di sede, tenuto conto, altresì, che, se tali graduatorie fossero provinciali o regionali, si verificherebbe uno squilibrio numerico di aspiranti tra le varie province e regioni.

D'altra parte, è soltanto l'attiva ed effettiva presenza dei direttori didattici che assicura la regolare continuità della scuola primaria ed il razionale svolgimento degli organi collegiali scolastici, poichè anche l'istituto giuridico dei « maestri vicari » previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, alla prova dei fatti si è appalesato di dubbia efficacia.

*Analisi dell'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.*

L'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, opportunamente modificato ed integrato secondo il testo qui proposto, offre la possibilità, nella sua pratica, urgente attuazione, di ovviare convenientemente al fenomeno evidenziato e di sanare le effettive disparità di trattamento tra gli aspiranti alla nomina di direttore didattico, che si verificherebbero qualora venisse attuata con le norme vigenti, che non prevedono, nè consentono lo svolgimento di un rapido concorso speciale riservato.

Invero, nel redigere questo articolo, non si era previsto il lungo iter dei concorsi a posti di direttore didattico, dalla emanazione del bando di concorso al formale atto di nomina dei vincitori, periodo che in media, dato l'alto numero dei concorrenti e le numerose, lente sedute delle commissioni e delle sottocommissioni di esami, varia da due a tre e talvolta quattro anni, come è stato il caso del citato ultimo concorso direttivo, bandito nel 1972 e conclusosi nel 1976.

Inoltre, per mancanza di dati precisi, non si è tenuto nel dovuto conto che i candidati trentacinquisti (cioè, coloro che hanno riportato nelle prove scritte di cultura generale almeno 35/50 e almeno 30/50 in quelle di legislazione scolastica in precedenti concorsi) erano soltanto alcune centinaia e tra essi vi erano molti non aventi più interesse alla partecipazione al successivo concorso direttivo per motivi diversi (superamento di limiti di età, collocamento in pensione, passaggio ad altri ruoli, eccetera).

La redazione della stessa vigente normativa, che disciplina l'accesso ai ruoli del personale direttivo della scuola primaria (articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417), non ha tenuto conto che, limitando l'accesso a tali ruoli al solo personale in possesso di laurea o di diploma di vigilanza scolastica, la partecipazione ai prossimi concorsi direttivi sarà assai scarsa, poichè il maestro laureato ge-

neralmente preferisce partecipare ai concorsi della scuola media, ove è possibile raggiungere in minor tempo parametri più alti di quelli previsti per il personale direttivo della scuola primaria.

Per motivi, quindi, di pubblico interesse, oltre che per un atto di giustizia riparatrice verso coloro che, non essendosi laureati per fattori di ordine economico-sociale spesso non a loro imputabili, sarebbero in qualche modo danneggiati col vedersi esclusi ingiustamente dalla partecipazione al loro ultimo concorso direttivo, pur trovandosi nelle analoghe situazioni sopra evidenziate, appare doveroso ed opportuno procedere alle modificazioni ed alle integrazioni dell'articolo in parola.

*I motivi giuridici del presente disegno di legge.*

L'attuazione della norma transitoria (articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417) legiferata nei confronti dei candidati a precedenti concorsi a posti di direttore didattico, ammessi alla prova orale del prossimo concorso direttivo avendo riportato almeno sette decimi (35/50) nella prova scritta di cultura generale ed almeno sei decimi (30/50) nella prova scritta di legislazione scolastica, determinerebbe una assurda discriminazione tra coloro che, in precedenti concorsi a posti di direttore didattico, hanno mostrato nelle prove scritte di possedere la richiesta preparazione per l'espletamento dell'ufficio, riportando la sufficienza in entrambe le prove scritte senza raggiungere, peraltro, i 70/50 richiesti per l'ammissione a quella orale.

La norma suddetta può invero prestarsi a dubbi di interpretazione burocratica per la genericità della dizione ivi contenuta (« in precedenti concorsi »), per cui si rende indispensabile emanare nuove norme, tenuta presente come sussistente una discriminazione fra le due prove scritte che, al momento dello svolgimento dei detti concorsi, avevano la stessa validità giuridica.

Le circostanze determinanti l'emissione della norma transitoria in parola (richieste dei sindacati) e le finalità di pubblico inte-

resse, che con essa si intendeva perseguire, mettono in chiara luce come, per le considerazioni surriferite e per l'aggravata situazione della scuola elementare, sia ora opportuno modificare la norma, anche al fine di rendere più sollecite le procedure concorsuali destinate all'assunzione del nuovo personale direttivo della scuola primaria.

In questi motivi trova, quindi, la sua giustificazione il presente disegno di legge che propone un concorso speciale riservato, e la ammissione alla relativa prova orale, per quei candidati, che, nelle prove scritte di precedenti concorsi direttivi, abbiano dimostrato di possedere cultura e preparazione sufficienti alle funzioni di direttore didattico, considerando tali prove, superate in precedenti concorsi ormai espletati, quali prove di attestazione culturale a sè stanti, avulse dal contesto dei concorsi di cui facevano parte, proprio perchè furono superate in periodi e situazioni diverse, con criteri di valutazione diversi, con commissari diversi, eccetera, analogamente a quanto avviene nelle sessioni di esami universitari, ove, com'è noto, le prove richieste possono essere superate in sessioni di esame diverse, senza cessare, peraltro, di essere valide ai fini dell'ammissione alla prova finale, cioè alla discussione della tesi ed al conseguimento del titolo accademico.

Particolare rilievo assume, nella fattispecie, l'esame delle norme che hanno disciplinato la materia anteriormente alla norma proposta, e cioè:

il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 aprile 1947, n. 373, che prevedeva l'ammissione al concorso direttivo per soli titoli dei candidati che nelle prove di un precedente concorso direttivo avessero riportato una votazione non inferiore a 6/10;

la legge 1° marzo 1957, n. 89, che prevedeva lo svolgimento di una sola prova scritta e di un colloquio;

la legge 11 giugno 1960, n. 621, che prevedeva l'assunzione in ruolo dei candidati che avessero riportato un punteggio complessivo nei soli titoli inferiore ai 35/50;

la legge 3 aprile 1961, n. 285, che prevedeva l'assunzione nel ruolo dei direttori di-

dattici di quei candidati che avessero riportato la votazione minima complessiva di 6/10.

La collocazione della norma in parola nel quadro organico del decreto del Presidente della Repubblica di cui fa parte, che, com'è noto, prevede per l'ammissione alla prova orale del prossimo concorso direttivo il superamento di una sola prova scritta di cultura socio-pedagogica con la votazione di 7/10 e la conseguente abolizione della prova scritta di legislazione scolastica (articolo 33), mentre evidenzia che lo stesso beneficio di essere ammessi alla sola prova orale sarebbe notevolmente sminuito nella sua efficacia giuridica qualora si pretendesse che le due prove scritte (delle quali pertanto soltanto una trova valutazione) dovessero essere state superate in uno stesso concorso e non « in precedenti concorsi », sollecita, per motivi di razionale aggancio allo *jus superveniens*, l'opportunità che l'articolo 133 venga modificato secondo il testo proposto; e cioè che sia ritenuto più che sufficiente per l'ammissione a detto concorso il superamento di una prova scritta con la media di 7/10 e la sufficienza ottenuta dal candidato nelle due prove scritte di un altro concorso direttivo, quale attestazione della preparazione del candidato, tenuto conto altresì che il sistema dei precedenti concorsi direttivi, prevedendo la correzione separata dei due elaborati, non permetteva una esatta valutazione della personalità dei candidati.

Per quanto concerne la valutazione delle due prove scritte costituenti titolo per l'ammissione alla prova orale, onde evitare evidenti disparità di trattamento tra i candidati (va ricordato ancora che le due prove scritte avevano, al momento dello svolgimento del concorso, la stessa validità), ed in analogia con la normativa vigente per i normali concorsi direttivi, si evidenzia la opportunità di riportarle entrambe in quarantesimi.

Il presente disegno di legge non comporta oneri finanziari per il bilancio dello Stato ed anzi agevola l'economia delle spese inerenti all'espletamento dei concorsi a posti di direttore didattico iscritte nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—

## Art. 1.

Entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge verrà bandito un concorso speciale per titoli, integrato da un colloquio e riservato a coloro i quali, in precedenti concorsi a posti di direttore didattico, non siano stati ammessi alla prova orale, pur avendo riportato almeno 7/10 in una prova scritta di un concorso e almeno 6/10 in ciascuna delle due prove scritte di altro analogo concorso.

Le votazioni delle prove scritte di cultura generale e di legislazione scolastica più favorevoli al candidato saranno rapportate in quarantesimi.

## Art. 2.

Il terzo comma dell'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, è abrogato.